

12 FEB. 2015

AULA 'B'



02803.15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Licenziamento

R.G.N. 9076/2014

Cron. 2803

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 11/12/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9076-2014 proposto da:

MF C.F. X ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PALUMBO 3,
 presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RONCHIETTO,
 rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO
 MAGLIONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' ITALIANA PER X S.P.A. C.F. X ,
 società soggetta a direzione e coordinamento della
 S S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

2014

3964

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1337/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2014 R.G.N. 7686/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato RONCHIETTO CLAUDIO per delega MAGLIONE FRANCESCO;

udito l'Avvocato ABATI MANLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 16 aprile 2013 FM chiedeva al Tribunale di Napoli la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro s.p.a. Società italiana per X il 20 settembre 2012 per ripetute assenze non autorizzate in diversi giorni dei mesi di luglio e agosto precedenti e giustificate dal lavoratore con la fruizione di "giornate di permesso". La società aveva anche contestato cinque episodi di recidiva.

Il ricorrente sosteneva trattarsi di congedi per gravi motivi, di durata non superiore a tre giorni, per i quali l'art. 2 d. m. 21 luglio 2000 n. 278 richiedeva soltanto una comunicazione ed imponeva al datore di lavoro di esprimersi entro ventiquattro ore, motivando l'eventuale diniego con eccezionali ragioni organizzative.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale con decisione del 29 ottobre 2013 rigettava la domanda, osservando che la procedura invocata dal M riguardava (art. 2 cit., comma 6) solo il caso di decesso di un familiare o del convivente.

La decisione veniva confermata con sentenza 14 febbraio 2014 dalla Corte d'appello, la quale osservava essere la fattispecie in esame regolata dall'art. 4 l. 8 marzo 2000 n. 53, il primo comma del quale prevedeva il caso di decesso o della grave infermità del coniuge o del convivente, mentre il secondo comma, prevedendo il congedo per "gravi e documentati" motivi familiari, prescriveva la preventiva richiesta del lavoratore, seguita da un eventuale periodo di congedo, continuativo o frazionato e non retribuito, non superiore a due anni.

La previsione del decesso del familiare era contenuta nell'art. 2, comma 6, d.m. cit., mentre il comma 4 imponeva al datore di lavoro di esprimersi entro dieci giorni sulla richiesta di congedo per altri motivi, con eventuale proposta di rinvio o di fruizione parziale.

Non risultando verificata, se non una volta, l'ipotesi di lutto familiare, la

Federico Bonelli

mancata osservanza di dette prescrizioni interrompeva il vincolo fiduciario necessariamente intercorrente fra la società ed il M che era stato perciò legittimamente licenziato.

Contro questa sentenza il medesimo propone ricorso per cassazione mentre la s.p.a. Società italiana per X resiste con controricorso. Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4, comma 2, l. n. 53 del 2000 e 2, comma 6, d. m. n. 278 del 2000 e sostiene che, trattandosi di diritto potestativo ai congedi, la semplice comunicazione di volerne fruire bastava alla sua realizzazione, senza che potesse avere alcun rilievo la volontà, positiva o negativa, del datore di lavoro.

Il motivo non è fondato.

Il diritto soggettivo potestativo è caratterizzato dalla soddisfazione dell'interesse del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà ossia senza necessità di comportamento collaborativo del soggetto passivo, che perciò versa in una mera posizione di soggezione. Ciò non toglie tuttavia che il suo esercizio legittimo possa essere sottoposto dal diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica, anche da parte del soggetto passivo, degli elementi costitutivi, così come avviene anche per l'esercizio delle potestà pubbliche. Procedimento in difetto del quale il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi.

Nel caso di specie tanto la norma di legge quanto quella di regolamento prevedevano, come s'è detto in narrativa, la realizzabilità immediata del diritto al congedo solo nel caso di decesso del familiare o del convivente, salva la prova o la verifica successione degli elementi costitutivi, e ciò per evidenti motivi di urgenza. Ma negli altri casi il lavoratore non poteva assentarsi dall'azienda senza che il datore fosse posto in condizione di

Telencio Rulli

controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale.

La fruizione dei congedi rimessa al mero arbitrio del lavoratore impedirebbe l'esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e di organizzazione dell'impresa (artt. 2094 e 2104, primo comma, cod. civ.), con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello ravvisò la condotta indisciplinata nell'aver il lavoratore inviato la richiesta di congedo lo stesso giorno in cui ne iniziava la fruizione, impedendo così alla datrice di lavoro di esprimersi tempestivamente. In realtà, osserva il ricorrente, dalle prove acquisite e dallo stesso accertamento del Tribunale era risultato che le comunicazioni erano state inviate da uno a tre giorni prima dell'assenza dal lavoro.

Il motivo non è fondato poiché i giudici di merito hanno ravvisato il comportamento indisciplinato non nell'invio tardivo delle comunicazioni bensì nell'essersi il lavoratore assentato senza attendere la risposta del datore.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P. R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2014.

Il Presidente ed estensore

Edoardo Poelli

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria

oggi, **12 FEB. 2015**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASSAZIONE.net

